



## CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale in materia di  
incentivazione della progettazione interna  
(Art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/06)  
e della pianificazione urbanistica interna  
(Art. 92 co. 6 D.Lgs. 163/06)

Sottoscritto dalla delegazione trattante il 18/11/2010  
(autorizzazione alla sottoscrizione con D.G.C. n. 446  
del 10/11/2010)



## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed i criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della progettazione interna, di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni; disciplina altresì la costituzione ed i criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione del RUP in caso di progettazioni e direzioni lavori esterne e del RUP in caso di affidamento dei lavori in concessione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alla redazione diretta degli atti di pianificazione urbanistica, disciplinando la costituzione e l'erogazione dell'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale corrispondente, quale sarebbe risultato in caso di assegnazione dell'incarico all'esterno.
3. Tali risorse saranno ricomprese all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999 e dall'art. 31 comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004.

## **Art. 2 - Categorie di opere, lavori ed atti di pianificazione**

1. Per opere e lavori, di cui al presente regolamento, si intendono tutti gli interventi previsti nel bilancio annuale e pluriennale, nonché nei loro allegati, approvati ed esecutivi ai sensi di legge, purché rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 163/06; sono compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportino la predisposizione di elaborati progettuali.
2. Per atti di pianificazione urbanistica si intendono il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, nonché i piani particolareggiati, i piani di recupero ed ogni altro atto di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva previsto e tipizzato dalla normativa urbanistica nazionale o regionale.

## **Art. 3 - Calcolo dell'incentivo**

1. L'importo dell'incentivo fissato dall'art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/06, riferito ai lavori, è stabilito in rapporto all'entità e complessità dell'opera e viene calcolato come segue:
  - A) Per le prestazioni inerenti la progettazione e la direzione lavori, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta applicando il seguente criterio:
    - Importi a base di gara inferiori a € 1.000.000: 2%
    - Sul di più, fino a € 5.000.000: 1,9%
    - Sul di più, fino a € 10.000.000: 1,8%
  - B) [ abrogato ]
  - C) In caso di perizie di variante e/o suppletive che modifichino l'importo dei lavori, l'importo dell'incentivo sarà proporzionalmente adeguato.



2. Tale aliquota è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione; l'IRAP deve essere prevista tra le somme a disposizione del piano economico di ciascun intervento. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto per le liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Per quelle disposte antecedentemente, continuano ad applicarsi gli artt. 4, 4-bis e 5 del precedente regolamento. Nel caso in cui non sia possibile finanziare il pagamento dell'IRAP a carico del piano economico degli interventi in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Amministrazione vi provvede con fondi propri di bilancio, entro il 30/11/2008.
3. Per tenere conto della diversa complessità degli incarichi, in funzione della tipologia dei lavori da eseguire, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:
  - Ristrutturazione, restauro e recupero edifici: 1,00
  - Realizzazione di nuovi edifici, compresi gli impianti: 1,00
  - Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.): 1,00
  - Recupero e ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.): 0,90
  - Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc.: 1,00
  - Recupero e ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc.: 0,90
  - Opere di manutenzione straordinaria in genere: 0,85
  - Opere di manutenzione ordinaria in genere: 0,60.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti in corso d'opera purché non derivanti da errori od omissioni del gruppo di progettazione.

#### **Art. 4 - Costituzione dell'incentivo**

1. L'incentivo verrà computato su ogni singola opera pubblica la cui progettazione è affidata agli organi interni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera. Ai fini della contabilizzazione dell'incentivo nell'esatto intervento di spesa il servizio bilancio provvederà ad effettuare le imputazioni necessarie in sede di liquidazione del compenso. La somma costituente l'incentivo per la redazione diretta degli atti di cui al comma 2 del precedente art. 2 sarà iscritta in un apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno degli atti di programmazione.
2. Sarà prevista e retribuita anche la progettazione preliminare e/o definitiva dell'opera. In tal caso il valore di ciascuna fase progettuale verrà computato nelle percentuali di seguito elencate, da calcolarsi sulla quota parte di compenso (36-77% assegnata all'attività di progettazione di cui al successivo art. 5 comma 2 lett. b):
  - 15% redazione progetto preliminare
  - 50% redazione progetto definitivo
  - 35% redazione progetto esecutivo;



3. L'incentivo viene liquidato anche per prestazioni parziali o totali di progetti di opere previste nel programma triennale delle opere pubbliche che non hanno avuto attuazione, purché l'abbandono del progetto non sia derivato da errori od omissioni del gruppo di progettazione come definiti dalla legge. In materia si applicano i principi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza per gli incarichi professionali esterni.

## **Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente competente, identificato sulla base degli atti di organizzazione dell'Amministrazione, sulla base di una graduazione percentuale dello stesso, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto del grado di responsabilità connesso all'attività espletata, sentiti i componenti del gruppo di progettazione.
2. In particolare, il dirigente:
  - accerta, nel bilancio di previsione e nel piano esecutivo gestionale, quali lavori ed atti di pianificazione sono demandati alla progettazione interna ed alla progettazione esterna, curando l'inserimento del correlato fondo per l'incentivazione della progettazione interna e per i compensi da corrispondere al RUP in caso di progettazione esterna e al RUP in caso di lavori affidati in concessione in tutti gli stati di previsione della spesa, negli atti di prenotazione e di impegno della stessa;
  - definisce l'incidenza percentuale delle attività, a seconda della tipologia di opera o lavoro, secondo il seguente schema:

a) Responsabile del procedimento d'ora in avanti definito R.U.P.:	10%
b) Progettazione e coordinamento in fase di progettazione compresa la parte geologica:	36 - 77%
c) Direzione lavori, misure contabili, collaudo ed assistenza al collaudo, coordinamento in fase di esecuzione:	23 - 49%
d) Collaudo:	5 - 10 %
e) Altri collaboratori per una percentuale complessiva massima del 15%:	
ee) Supporto esterno all'area di competenza del progetto:	0 - 10%
ef) Collaboratori del R.U.P.:	0 - 10% con max. 5% cad.
  - definisce l'incidenza percentuale delle attività, a seconda della tipologia di strumento urbanistico, secondo il seguente schema:

a) Supporto (rilievi, graficizzazioni, elaborazioni cartografie, etc.):	25 - 35%
b) Progettazione:	40 - 70%
c) Relazione d'indagine geologica:	10 - 20%
d) Altri collaboratori (ad esempio: piano particellare d'esproprio, procedure di pubblicità, espropri, piano economico - finanziario, ecc.):	5 - 10%
  - definisce per ogni singolo progetto od atto di pianificazione urbanistica, sentito il responsabile del procedimento, il gruppo interno di progettazione o pianificazione, (d'ora in avanti indicato con la sigla G.d.P.), scelto tra tutto il personale secondo specifica competenza, professionalità e disponibilità, laddove possibile con criteri di rotazione a parità degli altri criteri di cui al comma 1 dell'articolo seguente;



- individua quale responsabile del procedimento il dipendente che effettivamente ed operativamente svolgerà, per l'opera pubblica in questione, le mansioni che la legge ed i relativi regolamenti di attuazione attribuiscono a tale figura. La responsabilità del procedimento deve essere affidata a personale inquadrato nella qualifica "D" o dirigenziale ed in possesso dei requisiti di legge.
- 3. In caso di incarichi esterni per la realizzazione di opere pubbliche è comunque riconosciuta la quota di spettanza del responsabile unico del procedimento, nell'aliquota fissa del 10% e la quota relativa agli altri collaboratori del R.U.P. di cui al precedente comma 2 lett. e), nella misura variabile fra 0 ed il 15% e con il limite del 5% per ciascuno di essi.
- 4. In caso di lavori affidati in concessione è riconosciuta la quota di spettanza del responsabile di procedimento, nell'aliquota fissa del 10% e la quota relativa agli altri collaboratori del R.U.P. di cui al precedente comma 2 lett. e), nella misura variabile fra 0 ed il 15% e con il limite del 5% per ciascuno di essi. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo regolamento comunale in materia di incentivo alla progettazione interna.
- 5. Qualora una o più fasi del procedimento finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche sono affidate a professionisti esterni, l'ammontare del compenso incentivante viene ridotto della quota corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione; nel caso in cui venga conferito un incarico di consulenza di ausilio alla progettazione, la quota corrispondente di incentivo non viene erogata.
- 6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti individuati dal presente articolo, in quanto affidate al personale esterno del Comune, costituiscono economie di spesa.

### **Art. 6 - Gruppo di Progettazione (G.d.P.)**

1. Al fine di procedere all'elaborazione di ciascun progetto od atto di pianificazione è costituito un G.d.P., formato da personale interno disponibile, secondo i seguenti criteri:
  - Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
  - Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto o l'atto di pianificazione si riferisce;
  - La consistenza del gruppo è determinata in relazione alla qualità ed entità dell'opera da progettare.
2. Le figure professionali ed operative sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e la redazione degli elaborati progettuali.
3. All'interno del G.d.P., quindi, vengono individuate, indipendentemente dal livello posseduto, secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi citati, le figure di cui al comma 2 del precedente art. 4.





## **Art. 7 - Provvedimento di incarico**

1. La composizione dei G.d.P., sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico, provvedendo contemporaneamente all'impegno della spesa relativa all'incentivazione.
2. In detto atto, sottoscritto dagli incaricati per accettazione, viene:
  - a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al progetto preliminare, ovvero di massima, o definitivo, qualora già approvati, o alla relativa previsione di bilancio;
  - b) Identificato l'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, ovvero, per gli atti di pianificazione urbanistica, l'importo complessivo da corrispondere ai dipendenti ai sensi dell'art.92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/06;
  - c) Stimato l'ammontare dell'incentivo da ripartire, ai sensi del presente regolamento.
  - d) Fissato il termine da assegnare al G.d.P. per la consegna di tutti gli elaborati;
  - e) Individuato l'elenco dei dipendenti della propria area, compreso il responsabile del procedimento, con indicata la relativa qualifica funzionale, la figura professionale ed il compito eventualmente assegnato, individuando altresì le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
  - f) Prevista l'aliquota percentuale spettante a ciascuno dei componenti il G.d.P., per l'individuazione dei compensi; per le funzioni di supporto esterno all'area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal dirigente dell'area che svolge le funzioni di supporto.
3. Le aliquote dovranno essere assegnate a ciascun dipendente del G.d.P. in modo da assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure professionali interessate, non trascurando le particolari caratteristiche del progetto da redigere.
4. L'incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal dirigente dell'Area competente, su proposta del responsabile del procedimento, modificate a consuntivo ed adeguate proporzionalmente sulla base dell'effettivo apporto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dei componenti il G.d.P.. L'entità della riduzione viene definita nell'atto di affidamento.

L'incarico, per ogni progetto ed in base alla difficoltà ed alla delicatezza del procedimento progettuale, prevede una riduzione del compenso per ritardi o inadempienze imputabili ad ogni componente il G.d.P., limitatamente alle attività di competenza, in misura variabile tra l'1 per mille e il 2 per mille per ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore al 15 per cento. Per ritardi superiori al maturare della penalità massima si provvederà alla revoca dell'incarico.



## **Art. 8 - Certificazione dei risultati, approvazione e liquidazione compensi**

1. Completate le prestazioni descritte nell'incarico, il responsabile del procedimento trasmette al dirigente competente, con una relazione finale, gli elaborati tecnici, certificando il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei contenuti dell'incarico.
2. Il dirigente dell'Area competente valuta il lavoro svolto sotto i vari aspetti, compreso quello della qualità, e predispone gli atti conseguenti.
3. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto di liquidazione emesso dal dirigente dell'Area competente.
4. Per l'attività di progettazione la liquidazione degli incentivi al progettista, al RUP e ai collaboratori è effettuata in due fasi: la prima, pari al 60% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto, e la seconda all'indizione della gara e comunque non oltre 90 giorni dall'approvazione del progetto. Nel caso in cui il progetto non venga approvato dall'Amministrazione, pur in presenza della validazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 554/99, l'incentivo dovrà essere comunque corrisposto.
5. Le competenze connesse all'esecuzione dei lavori vengono liquidate al direttore dei lavori, al RUP e ai collaboratori sulla base dell'importo dei lavori realizzati, come appositamente certificati, e il saldo avverrà successivamente all'emissione del certificato di collaudo.
6. Le somme dell'incentivazione non sono ripartite o, se ripartite, vengono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si manifestino errori gravi di progettazione, così come definiti dall'art. 25, comma 5-bis della L. n. 109/94 e successive modificazioni. La sospensione ed il recupero sono effettuati con provvedimento del dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Umane, su proposta del dirigente competente, limitatamente a quei componenti il G.d.P. cui sono imputabili i gravi errori di progettazione.
7. La liquidazione dell'incentivazione, in ogni stato di realizzazione, è subordinata al tempestivo inserimento ed al costante aggiornamento dei dati dell'opera pubblica nelle banche dati utilizzate dall'Ente per la gestione della programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici. Gli atti di liquidazione di cui al precedente comma 3 devono essere visti, con esito positivo, prima della effettiva corresponsione, dal responsabile del servizio di gestione del programma triennale dei lavori pubblici. La liquidazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla protocollazione dell'atto.
8. È fatto obbligo ai responsabili di procedimento di comunicare al dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane ed al dirigente di riferimento l'insorgenza di gravi errori di progettazione, come definiti ai sensi del comma precedente.
9. [abrogato]

## **Art. 9 - Informazione e pubblicità**

1. L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza almeno semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle



risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo.

### **Art. 10 - Norme transitorie**

1. In quanto ancora applicabili e non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, continuano ad avere applicazione le norme transitorie di cui all'art. 10 del precedente regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 377 dell'11/09/2000 e successive modificazioni.

1-bis) [ abrogato]

1-ter) [ abrogato]

1-quater) Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione comunale adotterà un provvedimento ricognitivo dei lavori pubblici, nonché dei relativi compensi incentivanti, realizzati ma non ancora remunerati alla data del 1° gennaio 2009. I relativi impegni di spesa, per la differenza fra le precedenti e le nuove aliquote, non costituiranno economia di bilancio per i prossimi due esercizi, in attesa di una eventuale ridefinizione degli orientamenti applicativi dell'istituto, diversi da quelli forniti con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 23 dicembre 2008.

1-quinquies) A partire dall'annualità 2009 compresa, limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente (in termini di cassa dell'anno corrente) non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, intendendosi quest'ultimo come l'importo delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali (in termini di competenza dell'anno corrente).

### **Art. 10 bis - Norme per la regolamentazione del regime transitorio delle aliquote**

1. Il regime della successione nel tempo dell'applicazione delle aliquote fissate dall'art. 3 c. 1 lett. a) del vigente regolamento in materia di incentivazione della progettazione interna segue il principio generale per cui gli incentivi dovuti per le attività pregresse dovranno essere determinati associando ad ogni prestazione parziale i criteri di calcolo cogenti al momento dello svolgimento della prestazione.
2. A tal fine le prestazioni parziali, per le opere pubbliche, sono definite come di seguito:
  - a) progettazione preliminare;
  - b) progettazione definitiva;
  - c) progettazione esecutiva;





- d) direzione lavori, parte liquidazioni;
  - e) direzione lavori, parte assistenza al collaudo;
3. Ogni prestazione, anche solo parziale, conclusa entro il 31 Dicembre 2008 dovrà essere remunerata in ragione delle percentuali previste al comma 1 art. 3 del Regolamento Comunale, vigenti al momento dell'effettuazione delle prestazioni.
  4. Ogni prestazione, anche solo parziale, conclusa dal 1° Gennaio 2009 fino al 10 Febbraio 2010 dovrà essere remunerata in ragione dello 0,5%.
  5. Ogni prestazione, anche solo parziale, conclusa dopo l'11 febbraio 2010, dovrà essere remunerata in ragione delle percentuali previste al comma 1 art. 3 del Regolamento, come modificato per effetto dell'entrata in vigore della L.R. n. 3/2010.
  6. I regimi tariffari definiti nei commi precedenti si applicano anche per i tecnici incaricati di collaudo tecnico - amministrativo e di collaudo statico, con riferimento a quanto disposto dal successivo comma 9.
  7. Le eventuali risorse che dovessero risultare in esubero dovranno essere messe a disposizione dell'Amministrazione.
  8. Alle prestazioni parziali, precedentemente stabilite, è associato il regime tariffario che, tra quelli previsti ai commi 3,4 e 5 risulta cogente in funzione delle seguenti rispettive date di riferimento:
    - a) Data di approvazione, per il progetto preliminare;
    - b) Data di approvazione, per il progetto definitivo;
    - c) Data di validazione, per il progetto esecutivo;
    - d) Date di emissione dello stato d'avanzamento lavori, per la direzione lavori parte liquidazioni;
    - e) Data approvazione atti finali, per la direzione lavori parte assistenza al collaudo.
  9. Le competenze del RUP e dei suoi collaboratori dovranno essere disaggregate secondo le prestazioni parziali sopra definite. A tal fine:
    - a) in fase progettuale, la disaggregazione dovrà essere in funzione delle aliquote di cui al comma 2 art. 4 del Regolamento (preliminare 15%, definitiva 50%, esecutiva 35%) ridotte al 40 % (fattore ponderale della progettazione: Fp). Le aliquote parziali si calcolano come prodotto tra le aliquote previste dal comma 2 art. 4 del Regolamento (preliminare 15%, definitiva 50%, esecutiva 35%) e il fattore ponderale della progettazione.
    - b) in fase di esecuzione, la disaggregazione dovrà essere in funzione dell'avanzamento percentuale dei lavori, attestato dai SAL e dal conto finale, ridotto al 60% (fattore ponderale della esecuzione: Fe). Le aliquote parziali si calcolano come prodotto tra l'incidenza percentuale dei vari SAL e del conto finale rispetto all'importo complessivo dell'appalto ed il fattore ponderale dell'esecuzione.



## INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Categorie di opere, lavori ed atti di pianificazione .....	2
Art. 3 - Calcolo dell'incentivo .....	2
Art. 4 - Costituzione dell'incentivo.....	3
Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo.....	4
Art. 6 - Gruppo di Progettazione (G.d.P.) .....	5
Art. 7 - Provvedimento di incarico .....	6
Art. 8 - Certificazione dei risultati, approvazione e liquidazione compensi .....	7
Art. 9 - Informazione e pubblicità .....	7
Art. 10 - Norme transitorie.....	8
Art. 10 bis - Norme per la regolamentazione del regime transitorio delle aliquote	8